



CLIMATE ALLIANCE | KLIMA-BÜNDNIS | ALIANCE DEL CLIMA e.V.

European Secretariat

Galvanistrasse 28 | D-60486 Frankfurt am Main

fon: +49 – 69 – 7171739 – 0 | fax: +49 – 69 – 717173993

europe@klimabuendnis.org | www.klimabuendnis.org

Statuto

Articolo 1: Nome, sede, esercizio sociale

L'associazione porta il nome "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alleanza del Clima e.V.". (Alleanza del Clima delle Città Europee con i Popoli Indigeni delle Foreste Pluviali) ed è iscritta nel registro delle associazioni (e.V. = eingetragener Verein, associazione registrata). L'associazione ha sede a Francoforte sul Meno. L'anno di attività dell'associazione è l'anno solare.

Articolo 2: Lo scopo dell'associazione

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la tutela dell'ambiente secondo la definizione dell'articolo 52 del codice fiscale tedesco (Abgabenordnung, AO). L'associazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità diretta, come definito dalla sezione del Codice Fiscale tedesco intitolata "steuerbegünstigte Zwecke" (scopi riconosciuti). Lo scopo dell'associazione sarà raggiunto in particolare attraverso le seguenti misure:

- riduzione continuativa delle emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni di CO2 del dieci per cento ogni cinque anni. L'importante traguardo di dimezzare le emissioni pro capite (anno di riferimento 1990) dovrebbe essere raggiunto al più tardi entro il 2030.
- Ampia riduzione delle emissioni nei comuni di tutti i gas che contribuiscono al riscaldamento globale
- Evitare l'uso di legname tropicale nelle attività comunali
- Scambio di informazioni tra i comuni e messa in atto di relazioni congiunte sulle questioni di cui sopra
- Assistenza alle popolazioni indigene attraverso la promozione di progetti
- Sostegno agli interessi delle popolazioni indigene dell'Amazzonia per preservare le foreste pluviali tropicali, che sono la base stessa della loro esistenza, concedendo loro il titolo di proprietà e garantendo l'uso sostenibile dei loro territori
- Informare il pubblico sugli obiettivi dichiarati e promuovere in modo mirato le misure di risparmio energetico nel settore privato.

L'associazione opera in modo disinteressato; la sua prima priorità non è il perseguimento dei propri obiettivi finanziari. I fondi dell'associazione vengono utilizzati solo per perseguire gli scopi previsti dal presente statuto. I soci non ottengono alcun profitto o, in qualità di soci, alcuna altra indennità dai fondi dell'associazione. Nessuno deve essere favorito da spese estranee allo scopo dell'associazione o da una remunerazione sproporzionata. In caso di scioglimento dell'associazione o di cessazione dei suoi scopi fiscalmente privilegiati, la sua proprietà andrà al "Brot für die Welt" per essere utilizzata per un progetto nella foresta pluviale che serve direttamente ed esclusivamente a scopi non lucrativi. Ogni delibera di modifica dello statuto dell'associazione deve essere presentata all'ufficio delle imposte locale prima di essere registrata presso il tribunale del registro.

Articolo 3: Acquisizione dei membri

Le autorità locali europee e le organizzazioni dei popoli indigeni dell'Amazzonia e di altre foreste pluviali possono diventare membri, se hanno dato il loro accordo al Manifesto delle città europee su un'alleanza con i popoli indigeni dell'Amazzonia del 3 dicembre 1990.

Gli Stati federali e le organizzazioni non governative (ONG) possono diventare membri associati. Questo dà loro il diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di ricevere informazioni su di esse. Il Comitato esecutivo decide in merito alle richieste scritte di adesione.

Articolo 4: Cessazione dell'affiliazione

Un membro può ritirarsi dall'associazione in qualsiasi momento presentando una dichiarazione scritta in tal senso ad un membro del Comitato esecutivo. Un membro può essere esonerato dall'associazione se la sua condotta è palesemente contraria agli interessi dell'associazione. L'Assemblea Generale decide se espellere con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

Articolo 5: Quote associative

Una quota associativa annuale viene pagata da ogni comune e da ogni distretto amministrativo. Questa viene calcolata in base alla popolazione. L'importo della quota associativa è stabilito nel Regolamento Interno dell'Alleanza per il Clima. Per i comuni

e i distretti amministrativi dei paesi dell'Europa centrale e orientale la quota associativa viene ridotta per un periodo limitato. Le popolazioni delle foreste pluviali non hanno alcun obbligo di pagare le quote. Il Comitato esecutivo fissa le quote associative dei membri associati.

Articolo 6: Organi esecutivi dell'associazione

Gli organi esecutivi dell'associazione sono

- a) il Comitato esecutivo
- b) l'Assemblea Generale

Articolo 7: Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo dell'associazione è composto da almeno 4 e al massimo 13 persone, ovvero

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario verbalizzante
- fino ad altre nove persone

La rappresentanza giudiziaria ed extragiudiziaria dell'associazione è affidata a due membri del Comitato esecutivo, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Comitato costituisce il quorum se almeno quattro dei suoi membri sono presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza tra i presenti. Le deliberazioni del Comitato possono essere prese anche per iscritto.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato, il "resto del Comitato" elegge un successore.

Articolo 8: Responsabilità del Comitato esecutivo

Al Comitato esecutivo sono affidati in particolare i seguenti compiti:

1. Preparazione dell'Assemblea generale e pianificazione dell'ordine del giorno;
2. Convocazione dell'Assemblea Generale;
3. Esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
4. Redazione di un bilancio preventivo per ogni esercizio; contabilità; redazione di un rapporto annuale;
5. Risorse umane, compresa la conclusione e la cessazione dei contratti di lavoro;
6. Relazioni pubbliche;
7. Ammissione di nuovi membri;
8. Fissazione delle quote associative per i membri associati;
9. Amministrazione in amministrazione fiduciaria dei fondi del progetto.

Articolo 9: Durata del mandato del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni, con inizio il giorno dell'elezione; i suoi membri rimangono comunque in carica fino alla prossima elezione del Comitato. Ogni membro del Comitato è eletto separatamente. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere rispettivamente un europeo e un non europeo. Gli altri membri del Comitato esecutivo dovrebbero avere nazionalità diverse.

Articolo 10: Direzione, rappresentanza speciale

Per svolgere i suoi compiti di gestione, compresi quelli relativi alle risorse umane, alla contabilità e alla gestione degli uffici, il Comitato esecutivo può, nei limiti delle possibilità di bilancio, assumere personale, anche con funzioni direttive.

L'Assemblea Generale può inoltre nominare un amministratore delegato proposto dal Comitato esecutivo come suo rappresentante speciale ai sensi del § 30 del Codice Civile tedesco (BGB) per determinate questioni aziendali. In caso di dubbio, la procura si estende a tutti i negozi giuridici tipicamente legati a tali questioni commerciali.

Articolo 11: L'Assemblea Generale

Nell'Assemblea Generale, ogni membro ha un voto. Per esercitare il diritto di voto può essere nominato per iscritto come delegato un altro membro ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o una persona fisica a piacere. Per ogni Assemblea Generale deve essere rilasciata un'autorizzazione separata. Una persona autorizzata o un membro autorizzato può esercitare il diritto di voto solo per un massimo di sette membri. L'Assemblea Generale è responsabile di tutte le questioni che non sono state assegnate ad un altro organo esecutivo dell'associazione. Nelle questioni che rientrano nella sfera di competenza del Comitato esecutivo, l'Assemblea Generale può presentare raccomandazioni al Comitato esecutivo. In tali questioni, inoltre, il Comitato esecutivo, da parte sua, può ottenere il parere dell'Assemblea Generale.

Articolo 12: Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale statutaria si svolge ogni anno. L'Assemblea Generale deve essere convocata anche ogni volta che l'interesse dell'associazione lo richieda o ogni volta che tale convocazione possa essere richiesta per iscritto al Comitato esecutivo, da un decimo dei membri, che rappresentano almeno 4 nazioni, o da tutti i popoli indigeni, per cui lo scopo e la ragione della convocazione devono essere dichiarati. Ogni Assemblea Generale deve essere convocata in forma scritta con un preavviso di sei settimane dal Presidente o dal Vice Presidente. L'invito include una dichiarazione provvisoria dell'ordine del giorno come stabilito dal Comitato esecutivo. Ogni membro può presentare al Comitato esecutivo una richiesta scritta relativa ad un'aggiunta all'ordine del giorno, a condizione che ciò avvenga almeno una settimana prima dell'Assemblea Generale. Ciò non vale per le modifiche degli statuti o per l'elezione del Comitato esecutivo. Il presidente dell'assemblea deve annunciare l'aggiunta all'inizio dell'Assemblea Generale.

Articolo 13: Voto all'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale elegge tra i suoi membri un presidente dell'assemblea. Nella misura in cui gli statuti dell'associazione non prevedono diversamente, una delibera dell'assemblea generale viene approvata se approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi. La modifica dello statuto dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi. Le votazioni devono essere prese per iscritto se mosse da un terzo dei membri presenti alla votazione in questione. Tra i "membri rappresentati" rientrano anche i membri rappresentati per delega ai sensi dell'articolo 10.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Generale deve essere redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario nominato in precedenza dal Comitato esecutivo. Essi devono includere: il luogo e l'ora della riunione, l'identità del presidente e del cancelliere, il numero dei membri presenti, l'agenda, i risultati di ogni votazione e le modalità di voto. In caso di modifica dello statuto occorre indicare la formulazione esatta.

Al fine di promuovere la partecipazione del maggior numero possibile dei membri, l'Assemblea Generale può essere tenuta come riunione di persona o come riunione virtuale via telefono, video o internet. L'Assemblea generale può anche avvalersi di una combinazione delle varie forme di riunione e di decisione. A tal fine non è necessaria né la partecipazione né l'accordo di tutti i membri; il silenzio è considerato come astensione. Ulteriori dettagli possono essere regolati dal Comitato esecutivo nel regolamento interno.

Articolo 14: Scioglimento dell'associazione e degli assegnatari

La decisione di sciogliere l'associazione può essere presa in un'Assemblea Generale solo con una maggioranza di tre quarti dei voti. Nella misura in cui l'Assemblea Generale non decide diversamente, due membri del Comitato esecutivo sono nominati come destinatari autorizzati congiuntamente. Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui l'associazione dovesse essere sciolta o perdere il suo status giuridico per qualsiasi altro motivo.

Il precedente statuto dell'associazione è stato redatto nell'assemblea dei fondatori del 30 marzo 1992. Le ultime modifiche sono state apportate con la decisione dell'Assemblea Generale dell'8 maggio 2014 a Lussemburgo. Nuova versione votata dall'Assemblea Generale del 26 settembre 2019 a Rostock.